



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 191**

**SEDUTA DEL 25-06-2015**

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri  
Stefano Cecchin  
Marco Giachetti  
Adelmo Grimaldi  
Tiziana Maiolo  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RIALLOCAZIONE DEI LOCALI SUPERIORI ANNESSI ALLA CHIESA DELL'ANNUNCIATA

Su proposta del Presidente, Prof. Giancarlo Cesana

L'atto si compone di n. 32 pagine di cui n. 29 pagine di allegati parte integrante.

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[ Atti n. / all. ]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la nota dell'Arcidiocesi di Milano, datata 8 maggio 2015 (prot. 0006423 E), con cui si chiede che i locali annessi alla Chiesa dell'Annunciata tornino ad essere destinati ad alloggio del Rettore Vicario, come fu storicamente dalle origini dell'ospedale fino al 1978;

**RICHIAMATO** il Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. VII/20593 dell'11 febbraio 2005; ed in particolare, l'art. 10 che prevede: «L'ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all'interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa»;

**VISTA** la Convenzione tra la Fondazione IRCCS e l'Ordinario della Diocesi di Milano, datata 1981 e da ultimo rinnovata per il periodo dall'8 luglio 2013 al 31 dicembre 2016, con determina n. 1392 del 18 giugno 2013;

**RILEVATO** che attualmente il Rettore (dipendente a tempo indeterminato dal 1 ottobre 2014 e gerarchicamente afferente alla Direzione Medica di Presidio) è l'unico sacerdote tra i cappellani ad abitare all'esterno dell'ospedale (in corso di Porta Vigentina 14, presso la Parrocchia di S. Maria del Paradiso) facendosi carico personalmente di tutte le utenze relative alla propria abitazione;

**PRESO ATTO** della nota del Direttore della UOS Beni Culturali al Direttore Generale, datata 11 maggio 2015, riguardante la situazione dei locali superiori alla chiesa dell'Annunciata, da cui emerge che nei predetti locali sono conservate circa 247 opere, tra quadri, sculture, fotografie, arredi vari in attesa della verifica di interesse culturale (tappeti, cornici e suppellettili varie) e documenti d'archivio;

**VISTA** la nota del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca' Granda, del 27 maggio 2015 (prot. 0007239 U), che in risposta alla nota dell'Arcidiocesi di Milano dell'8 maggio 2015, specifica la tipologia dei locali, la loro condizione e il loro attuale utilizzo.

**RILEVATO** che con la predetta nota, il Direttore Generale, pur sottolineando il proprio parere a riconoscere agli assistenti religiosi un alloggio preferibilmente all'interno del perimetro ospedaliero, sottolinea: la necessità di verificare con il Comune di Milano la destinazione d'uso dei locali; e rileva anche che i costi per gli indispensabili adeguamenti, relativi alla sola sicurezza dei locali, sono stimabili in € 60 mila. Rinvia, inoltre, al Consiglio di Amministrazione l'adozione di indirizzi alla Direzione Strategica al fine di trovare le soluzioni più adeguate;

**PRESO ATTO** che L'Arcidiocesi di Milano con nota del 29 maggio 2015 (prot. 0007573 E) ha risposto alla nota del Direttore Generale di cui sopra, rinviando alle disposizioni che vorrà dare il Consiglio di Amministrazione;

**VISTA** la "Proposta di riallocazione dei locali superiori alla Chiesa dell'Annunciata", presentata nell'odierno Consiglio di Amministrazione, e tenuto conto:

- che i locali superiori alla Chiesa dell'Annunciata fanno sostanzialmente parte dell'edificio della Chiesa, anche se ad oggi utilizzati a deposito di opere d'arte, tanto che tuttora sono formalmente denominati come "convitto sacerdoti"





## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- che tra i sacerdoti cappellani dell'ospedale, il Rettore Vicario è in modo anomalo l'unico a non avere un alloggio nella parrocchia, pur svolgendo, appunto, la funzione di rettore vicario del Parroco, cioè dell'Arcivescovo
- che, come già citato, il Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia, all'art. 10 prevede che: «L'ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all'interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa»
- che l'Arcidiocesi di Milano ha formalmente chiesto di riassegnare alla parrocchia i suddetti locali, anche al fine di incentivare le principali funzioni parrocchiali;
- della nota del Direttore UOS Beni Culturali, della nota del Direttore Generale e della risposta l'Arcidiocesi di Milano, sopra richiamate;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di prendere atto del progetto riguardante la "Proposta di riallocazione dei locali superiori alla Chiesa dell'Annunciata" che completa dei relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che i locali superiori all'Annunciata, proprio per la loro strutturale annessione alla Chiesa, siano ridestinati alla Parrocchia, così che l'intero edificio della chiesa torni nella sua complessità ad essere la sede della Parrocchia. A tal fine si dà mandato alla Direzione Strategica di attivare le procedure amministrative necessarie per la realizzazione del progetto;
3. che per quanto riguarda la possibilità, come chiesto dall'Arcidiocesi nella nota citata in premessa, che tali spazi possano essere destinati ad alloggio del rettore vicario, si dà mandato sempre alla Direzione Strategica di verificare lo stato dell'abitabilità, anche attraverso la stima dei costi necessari per un adeguamento;
4. che i beni culturali attualmente depositati nei suddetti locali vengano traslocati presso Palazzo Uffici o in altra sede, così da continuare a garantire loro la tutela, ma anche di avviarne la valorizzazione e fruizione pubblica. Ove non fosse possibile l'esposizione, vengano conservati nei luoghi di pertinenza dell'Archivio Storico.

**Il Segretario**

Massimo Aliberti

**Il Presidente**

Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 25.6.15. AL N. 191





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Milano, 16 giugno 2015

**Proposta di riallocazione dei locali superiori alla Chiesa dell'Annunciata alla Parrocchia ospedaliera**

A cura di  
Giancarlo Cesana (Presidente)  
Paola Navotti (Relazioni Istituzionali)

Con nota datata 8 maggio 2015 (allegato 1), l'Arcidiocesi di Milano ha chiesto che i locali annessi alla Chiesa dell'Annunciata tornino ad essere destinati ad alloggio del Rettore Vicario, come fu storicamente dalle origini dell'ospedale fino al 1978. La richiesta di cui sopra è stata l'occasione per approfondire lo stato di fatto, a partire dai due documenti che normano il servizio religioso nell'ospedale:


1. **Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia** per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, approvato con delibera regionale l'11 febbraio 2005 (allegato 2).  
In particolare, all'art. 10 è definito che: «L'ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all'interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa».
2. **Convenzione tra la Fondazione IRCCS e l'Ordinario della Diocesi di Milano** (allegato 3), datata 1981 e da ultimo rinnovata l'8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016.  
In particolare, per quanto riguarda gli spazi, si rileva che attualmente il Rettore (dipendente a tempo indeterminato dal 1 ottobre 2014 e gerarchicamente afferente alla Direzione Medica di Presidio) è l'unico sacerdote<sup>1</sup> tra i cappellani ad abitare all'esterno dell'ospedale (in corso di Porta Vigentina 14, presso la Parrocchia di S. Maria del Paradiso) facendosi carico personalmente di tutte le utenze relative alla propria abitazione.

**CRONISTORIA**

12 ottobre 1473	I deputati misero a disposizione del cappellano dell'epoca un alloggio (Cfr. Registro 5, c.86, Archivio Storico dell'Ospedale Maggiore): da qui, il diritto per il Rettore di alloggiare presso l'ospedale. Da qui il fatto che i locali annessi alla parrocchia ospedaliera sono tuttora formalmente denominati come "convitto sacerdoti".
1975	L'ospedale dichiarò di mettere «a disposizione del Vicario Episcopale i locali annessi alla Chiesa di Santa Maria Annunciata» (Allegato 4).
1978	L'ospedale destinò i locali siti sopra l'Annunciata, fino ad allora a disposizione del Vicario Episcopale, ma all'epoca non utilizzati per ragioni non note, a deposito degli arredi sacri recuperati dalle varie chiese di campagna di proprietà dell'ospedale. Attualmente tali locali si presentano come un deposito di beni culturali di vario genere (allegato 5).
8 maggio 2015	L'Arcidiocesi di Milano ha scritto una nota (allegato 1) nella quale si chiede che i locali annessi alla Chiesa dell'Annunciata tornino a essere destinati ad alloggio del Rettore Vicario, come fu storicamente dalle origini dell'ospedale fino al 1978.

<sup>1</sup> I tre cappellani coadiutori del Rettore vicario abitano all'interno della Fondazione, così come di seguito specificato:

- appartamento via F. Sforza 32 (1° piano) assegnato a don Norberto Gamba
- stanza con bagno in via F. Sforza 32 (1° piano) assegnata al Rettore Vicario
- appartamento in via Commenda 12 (nei pressi dell'archivio parrocchiale) assegnato a mons. Ludovico Cerri



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



17



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

11 maggio 2015	Il Direttore della UOS Beni Culturali in una nota al Direttore Generale (allegato 6) specifica che nei locali superiori alla chiesa dell'Annunciata sono conservate circa 247 opere, tra quadri, sculture, fotografie, arredi vari in attesa della verifica di interesse culturale (tappeti, cornici e suppellettili varie) e documenti d'archivio.
27 maggio 2015	Il Direttore Generale della Fondazione specifica in una nota (allegato 7) - anche allegando 2 video - la tipologia dei locali, la loro condizione e il loro attuale utilizzo. Pur sottolineando il proprio parere a riconoscere agli assistenti religiosi un alloggio preferibilmente all'interno del perimetro ospedaliero, il Dg sottolinea: la necessità di verificare con il Comune di Milano la destinazione di abitabilità; e anche che i costi per gli indispensabili adeguamenti, relativi alla sola sicurezza dei locali, sono stimabili in € 60 mila.
29 maggio 2015	L'Arcidiocesi di Milano - tramite don Paolo Fontana, responsabile per la Pastorale della Salute - risponde alla nota del Direttore Generale di cui sopra (allegato 8) che resta in attesa della decisione che il CdA vorrà prendere in merito

#### PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE LOCALI ANNESSI ALL'ANNUNCIATA

Tenuto conto:

- che i locali superiori alla Chiesa dell'Annunciata fanno sostanzialmente parte dell'edificio della chiesa, anche se ad oggi utilizzati a deposito di opere d'arte, tanto che tuttora sono formalmente denominati come "convitto sacerdoti"
- che tra i sacerdoti cappellani dell'ospedale, il Rettore Vicario è in modo anomalo l'unico a non avere un alloggio nella parrocchia, pur svolgendo, appunto, la funzione di rettore vicario del Parroco, cioè dell'Arcivescovo
- che, come già citato, il Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia (allegato 2), all'art. 10 prevede che: «L'ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all'interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa»
- che l'Arcidiocesi (allegato 1) ha formalmente chiesto di riassegnare alla parrocchia i suddetti locali, anche al fine di incentivare le principali funzioni parrocchiali;
- della nota del Direttore UOS Beni Culturali sopra richiamata (Allegato 8): dalla precisa occupazione degli spazi che viene illustrata, si rileva che le opere d'arte e i documenti d'archivio ivi depositati, siano conservati, ma non valorizzati
- della nota del Direttore Generale sopra richiamata (Allegato 7), nella quale si rinvia al CdA l'adozione di indirizzi alla Direzione Strategica al fine di trovare le soluzioni più adeguate

Tutto ciò rilevato, si propone al CdA della Fondazione IRCCS di deliberare che:

1. i locali superiori all'Annunciata, proprio per la loro strutturale annessione alla Chiesa, siano ridestinati alla Parrocchia, così che l'intero edificio della chiesa torni nella sua complessità ad essere la sede della Parrocchia. A tal fine si dà mandato alla direzione strategica di attivare le procedure amministrative necessarie.  
Per quanto riguarda la possibilità, come chiesto dall'Arcidiocesi nella nota sopra citata (allegato 1), che tali spazi possano essere utilizzati come alloggio del rettore vicario, si dà mandato sempre alla direzione strategica di verificare lo stato dell'abitabilità, anche attraverso la stima dei costi necessari per un adeguamento.
2. i beni culturali attualmente depositati nei suddetti locali vengano traslocati presso Palazzo Uffici o in altra sede, così da continuare a garantire loro la tutela, ma anche di avviare un progetto di valorizzazione e fruizione pubblica. Ove non fosse possibile l'esposizione, vengano conservati nei luoghi di pertinenza dell'Archivio Storico.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



*Handwritten signature*



ARCIDIOCESI DI MILANO  
Curia Arcivescovile

SERVIZIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

Alleg. 1

Milano, 8 maggio 2015

Prot.n. 12/2015

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Reg: OSMAI

Id: 4823047



Protocollo n. 0006423 E del 11/05/2015

E p.c.

Dott. Luigi Macchi

Direttore Generale Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico – Milano  
Via F. Sforza 28  
20122 MILANO

prof. Giancarlo Cesana

Presidente Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico – Milano  
Via F. Sforza 28  
20122 MILANO

Don Giuseppe Scalvini

Rettore vicario  
Presidente Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico – Milano

Egregio Signore,

con la presente La raggiungo per sottoporLe una questione inerente la parrocchia ospedaliera S. Maria Annunciata nell'Ospedale Maggiore Policlinico in Milano.

L'attuale Rettore vicario, don Giuseppe Scalvini, nominato il 1° settembre 2014, non ha l'abitazione all'interno della struttura ospedaliera, ma risiede in corso di Porta Vigentina 14, presso la parrocchia di S. Maria del Paradiso. Storicamente l'abitazione del Rettore vicario fu presso l'ospedale e, precisamente, fino al 1978 fu presso i locali annessi alla chiesa di S. Maria Annunciata. Da quella data, i locali siti sopra la chiesa dell'Annunciata, non utilizzati per ragioni non note, furono destinati a deposito degli arredi sacri recuperati dalle varie chiese di campagna di proprietà dell'ospedale. Ad oggi tali locali si presentano come magazzino di quadri e di oggetti d'arte di vario genere. La richiesta che le sottopongo è di tornare a destinare i locali situati sopra la chiesa dell'Annunciata alla parrocchia ospedaliera, perché possano essere assegnati ad alloggio al Rettore vicario, con una benefica ricaduta sull'esercizio delle principali funzioni parrocchiali e sulla prossimità all'ospedale del Rettore stesso.

In attesa di una Sua risposta resto a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Con viva stima


Don Paolo Fontana

Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute

20122 MILANO – Piazza Fontana, 2

Tel. (+39) 02.8556.371 – fax (+39) 02.8556.302 – e-mail: [sanita@diocesi.milano.it](mailto:sanita@diocesi.milano.it)

ALL. 2



SE  
VIA LOMBARDA, 4 - 20121 MILANO  
PROTOCOLLO GENERALE  
A..... 04 MAR. 2005  
Registrato al N° 11033

DELIBERAZIONE N° VII / 20593 Seduta del 11 FEB 2005

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali VIVIANA BECCALOSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
ETTORE ALBERTONI  
MAURIZIO BERNARDO  
GIANPIETRO BORGHINI  
CARLO BORSANI  
MASSIMO BUSCEMI  
ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO  
ALBERTO GUGLIELMO  
ALESSANDRO MONETA  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
DOMENICO PISANI  
GIORGIO POZZI  
MARIO SCOTTI  
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Generale

Su proposta dell'Assessore Carlo Borsani

*Carlo Borsani*

Oggetto SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEGLI ENTI SANITARI ED ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI

Il Dirigente

*Samuel Dal Gesso*  
Samuel Dal Gesso

Il Direttore Generale

Carlo Lucchina *CL*

L'atto si compone di 11 pagine  
di cui 8 pagine di allegati,  
parte integrante.

*170*



PREMESSO CHE la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce la dignità della persona umana e ne garantisce le libertà e i diritti inviolabili, compresi quelli afferenti la sfera religiosa, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

VISTO l'articolo 7 della Costituzione che disciplina i rapporti con la Chiesa Cattolica;

VISTO l'accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, che stabilisce all'art. 11 che la *"... Repubblica italiana assicura che ... la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche... non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici"* e che la *"... assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità"*;

VISTO, con particolare riferimento alla assistenza religiosa negli enti sanitari, l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), che prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga *"...assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino"* e che, a tale scopo, l'unità sanitaria locale provveda *"per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;

VISTA la legge regionale n. 48 del 16 settembre 1988 e s.m.i., all'articolo 15, che stabilisce che i *"... ricoverati devono essere posti in grado di partecipare all'esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta"*;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 e s.m.i. che, nello stabilire che i rapporti tra il servizio sanitario regionale, comprensivo di tutti i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del servizio stesso, ed i cittadini sono fra l'altro improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, precisa che le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e tutti i soggetti accreditati, anche privati, sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata l.r. n. 48/1988;

VISTA, in relazione all'ordinamento ed alla organizzazione del personale adibito alla assistenza religiosa, la legge n. 132 del 12 febbraio 1968 e s.m.i., all'articolo 19, che ha previsto fra le necessarie strutture ospedaliere anche il servizio di assistenza religiosa e ha precisato, al successivo articolo 39, che rientra fra il personale degli enti ospedalieri anche quello dedicato alla assistenza religiosa, costituito da ministri del culto cattolico quanto alla assistenza agli infermi di confessione cattolica, come pure confermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

VISTO l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che ha ulteriormente disciplinato il servizio di assistenza religiosa negli enti ospedalieri, in particolare prevedendo che l'ordinamento *"... del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato da*







*regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio" ed ulteriormente disciplinando modalità e forme dello svolgimento del servizio;*

CONSIDERATO CHE lo stato giuridico del personale addetto al servizio di assistenza religiosa è stato in particolare disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e trova ora regolamentazione nei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro (già) pubblico nel settore sanitario;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle competenze legislative confermate in capo alle regioni dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, la Regione Lombardia è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le altre strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

RITENUTO opportuno sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per disciplinare lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici privati accreditati;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa (Allegato A) unito alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante sostanziale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare l'unito schema di protocollo d'intesa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia, per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per la Regione Lombardia;
3. di dare atto che il protocollo d'intesa verrà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



ALLEGATO A

Allegato alla deliberazione  
n. 20593 del 11.11.1999

PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER  
LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEGLI  
ENTI SANITARI ED ASSISTENZIALI PUBBLICI PRIVATI E ACCREDITATI



**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER  
LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEGLI  
ENTI SANITARI ED ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI**

L'anno 2005, il giorno ... del mese di ... nella sede della Regione Lombardia, via ...

tra

la REGIONE LOMBARDIA (C.F. ....) rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, ..., nato a ... il ... e domiciliato ai fini del presente atto in Milano, via ... n. ..., autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d'Intesa con D.G.R. n. ... del ...

e

la REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA (C.F. 97179710153) rappresentata dal Presidente pro tempore della Conferenza Episcopale Lombarda che per statuto è il legale rappresentante della Regione Ecclesiastica stessa, card. Dionigi Tettamanzi, nato a Renate (MI) il 14 marzo 1934 e domiciliato ai fini del presente atto in Milano, piazza Fontana n. 2, autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d'Intesa con delibera in data 7 febbraio 2005 della Conferenza Episcopale Lombarda e avuto l'assenso dei Vescovi delle Diocesi (Novara, Tortona, Vercelli e Verona) la cui circoscrizione comprende parte del territorio della Regione Lombardia, ed infine avendo ottenuto il presente Protocollo d'Intesa la debita "recognitio" della Santa Sede;

premesso che

1. la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce la dignità della persona umana e ne garantisce le libertà e i diritti inviolabili, compresi quelli afferenti la sfera religiosa, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
2. l'articolo 7 della Costituzione disciplina i rapporti con la Chiesa Cattolica;
3. l'accordo con protocollo addizionale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato e portato ad esecuzione con legge 25 marzo 1985, n. 121, recante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, stabilisce all'art. 11 che la "... Repubblica italiana assicura che ... la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche... non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici" e che la "... assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità";
4. con particolare riferimento alla assistenza religiosa negli enti sanitari, l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che presso le



strutture di ricovero del SSN venga "...assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino" e che, a tale scopo, l'unità sanitaria locale provveda "per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio";

5. la legge regionale n. 48 del 16 settembre 1988, all'articolo 15, stabilisce che i "... ricoverati devono essere posti in grado di partecipare all'esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta";

6. l'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, nello stabilire che i rapporti tra il servizio sanitario regionale, comprensivo di tutti i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del servizio stesso, ed i cittadini sono fra l'altro improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, precisa che le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e tutti i soggetti accreditati, anche privati, sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata l.r. n. 48/1988;

7. in relazione all'ordinamento ed alla organizzazione del personale adibito alla assistenza religiosa, la legge n. 132 del 12 febbraio 1968, all'articolo 19, ha previsto fra le necessarie strutture ospedaliere anche il servizio di assistenza religiosa e ha precisato, al successivo articolo 39, che rientra fra il personale degli enti ospedalieri anche quello dedicato alla assistenza religiosa, costituito da ministri del culto cattolico quanto alla assistenza agli infermi di confessione cattolica, come pure confermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

8. l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ha ulteriormente disciplinato il servizio di assistenza religiosa negli enti ospedalieri, in particolare prevedendo che l'ordinamento "... del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio" ed ulteriormente disciplinando modalità e forme dello svolgimento del servizio;

9. lo stato giuridico del personale addetto al servizio di assistenza religiosa è stato in particolare disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e trova ora regolamentazione nei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro (già) pubblico nel settore sanitario;

10. alla luce delle competenze legislative confermate in capo alle regioni dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, la Regione Lombardia è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

al fine di disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private accreditate operanti nel territorio della Lombardia,

tutto ciò premesso

#### SI CONVIENE

di addivenire ad un Protocollo d'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombarda come di seguito articolato.



Art. 1)

1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2) - Soggetti del servizio di assistenza religiosa

1. Nel presente Protocollo d'Intesa:

- a) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, in generale, tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché le strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, sono indicate anche solo con l'espressione "enti gestori" o "strutture di ricovero";
- b) con l'espressione "ordinario diocesano" si indica l'ordinario diocesano per il culto cattolico competente in relazione a ciascuna singola struttura di ricovero;
- c) per assistenza religiosa cattolica si intende il servizio garantito per il tramite degli assistenti religiosi o di una "cappellania", intesa come espressione della cura pastorale resa dalla comunità cristiana nelle istituzioni sanitarie e in quelle più generalmente dedite ai servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, composta da uno o più sacerdoti-cappellani ai quali possono essere aggregati anche altri sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici, che operano quali volontari.

Art. 3) - Principi generali e destinatari del servizio di assistenza religiosa

1. La Regione Lombardia garantisce lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero di cui sopra all'articolo 2.
2. Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di favorire l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle persone inferme di confessione cattolica e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini.
3. L'esercizio di detto servizio nella sfera dell'azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente autorità ecclesiastica.
4. Il presente Protocollo d'Intesa, in conformità a quanto disposto dalle norme concordatarie e dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come precisato dal presente articolo.
5. L'assistenza religiosa, relativamente all'apostolato e all'azione pastorale, è esercitata dagli assistenti religiosi in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'ordinario diocesano.
6. Per le attività estranee alla sfera religiosa e pastorale, gli assistenti religiosi dipendono dall'ente gestore. Per esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi, gli enti gestori assumono le proprie decisioni d'intesa con gli assistenti religiosi.

Art. 4) - Rapporto fra enti gestori e ordinari diocesani

1. Sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel presente Protocollo d'Intesa, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle singole strutture di ricovero.



Art. 5) - Finalità del servizio di assistenza religiosa

1. Il servizio di assistenza religiosa ha per oggetto le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura delle anime, alla catechesi ed all'esercizio del culto.
2. Esso inoltre comprende:
  - a) il sostegno al processo terapeutico della persona ammalata;
  - b) la promozione di attività culturali a carattere religioso;
  - c) l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione di aiuto;
  - d) il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio e la eventuale partecipazione nei comitati etici;
  - e) la promozione del volontariato, in particolare per la umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;
  - f) l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;
  - g) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia degli edifici di culto, degli arredi e delle suppellettili sacre).

Art. 6) - Dotazione del personale di assistenza religiosa

1. Per ogni ente gestore deve essere previsto almeno un assistente religioso. Il numero degli assistenti religiosi varia in funzione della capacità di accoglienza delle strutture di ricovero.
2. Sino a 300 posti letto utilizzati, dovrà operare un assistente religioso. Da 301 a 700 posti letto, dovranno operare due assistenti religiosi. Oltre i 700 posti letto gli assistenti religiosi potranno essere aumentati di una unità ogni 350 posti letto. Il parametro viene arrotondato per eccesso alle centinaia.
3. Su richiesta dell'ordinario diocesano possono essere modificati, nell'ambito della convenzione di cui al precedente articolo 4, i parametri di riferimento stabiliti nel presente articolo, in considerazione della localizzazione dei presidi e delle effettive esigenze, nonché con riguardo alle strutture dedicate allo svolgimento di servizi alla persona.
4. Fatta in ogni caso salva la previsione di cui comma 3 del presente articolo, gli atti, i contratti e le convenzioni in essere al momento dell'acquisizione di efficacia del presente Protocollo d'Intesa, che prevedono un numero di assistenti religiosi superiore a quello determinabile in applicazione dei parametri stabiliti nel presente articolo, continuano a produrre effetto sino alla loro naturale scadenza.

Art. 7) - Assunzione e cessazione degli assistenti religiosi

1. L'assunzione degli assistenti religiosi dà luogo alla costituzione di un rapporto speciale disciplinato dalla vigente normativa e dal presente Protocollo d'Intesa. L'inquadramento contrattuale e il trattamento economico sono determinati secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
2. Gli assistenti religiosi sono assunti dall'ente gestore, su designazione dell'ordinario diocesano, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno o parziale. Ai fini della assunzione si tiene conto dei requisiti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti.
3. La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all'ordinario diocesano. Nell'ipotesi in cui l'ambito territoriale dell'ente gestore comprenda più presidi, e i relativi stabilimenti si trovino in diocesi diverse, la competenza nella designazione e nella sostituzione è di



ciascun ordinario diocesano relativamente agli assistenti religiosi da assegnare al presidio di riferimento territoriale.

4. La facoltà di recesso degli assistenti religiosi è esercitata per il tramite dell'ordinario diocesano, il quale ha altresì la facoltà di richiedere all'ente gestore la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi, per gravi e documentati motivi indicati dall'ente gestore, è disposto in accordo con l'ordinario diocesano secondo modalità e forme precisate nella convenzione di cui al precedente articolo 4.

5. Il servizio di assistenza religiosa può essere assicurato anche da assistenti religiosi, incaricati in forza di strumenti contrattuali da definirsi nella convenzione di cui al precedente articolo 4, nei seguenti casi:

- a) quando gli assistenti religiosi dipendenti intendano continuare lo svolgimento del servizio, con l'assenso dell'ordinario diocesano, oltre l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia;
- b) quando il servizio di assistenza religiosa debba essere svolto presso strutture di ricovero aventi un numero di posti letto utilizzati sino a 300 e, in altri casi particolari, su richiesta dell'ordinario diocesano.

6. Nei casi di assistenti religiosi incaricati, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere rapportato a quello attribuito al personale, secondo quanto prevede la contrattazione collettiva nazionale e quella aziendale, anche in relazione all'impegno garantito.

#### Art. 8) - Diritti e doveri degli assistenti religiosi e del personale collaborante

1. Spetta all'ordinario diocesano nominare l'assistente religioso-cappellano responsabile della "cappellania", gli altri assistenti religiosi e i loro collaboratori stabili (sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici). Di tali nomine è data comunicazione all'ente gestore.
2. Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da altri soggetti, anche occasionalmente, senza oneri per l'ente gestore, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I nominativi di questi ultimi sono comunicati all'ente gestore dal responsabile della cappellania.
3. I collaboratori degli assistenti religiosi, l'ordinario diocesano e i ministri di culto hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero con le stesse modalità dei medesimi assistenti religiosi.
4. Gli assistenti religiosi hanno diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo previsto dalla normativa e/o dai contratti collettivi nazionali ed aziendali vigenti, colle modalità stabilite dalla convenzione di cui al precedente articolo 4 fra l'ente gestore e l'ordinario diocesano.
5. Gli assistenti religiosi, avuta notizia della presenza di degenti di confessione religiosa diversa dalla cattolica, hanno il diritto di segnalare la presenza degli stessi, qualora lo desiderino, ai responsabili della confessione religiosa di appartenenza.
6. Gli assistenti religiosi e gli altri soggetti che li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'ente gestore, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo ente gestore.
7. Per le singole prestazioni del servizio di assistenza religiosa non è dovuto alcun compenso da parte dei destinatari.

#### Art. 9) - Orario di servizio, reperibilità e sostituzione degli assistenti religiosi

1. Considerata la natura del servizio, gli assistenti religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all'ente gestore, per un tempo comunque non inferiore al debito orario mensile previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali di categoria del personale dipendente degli enti gestori e/o dalla convenzione di



cui all'articolo 4 del presente Protocollo d'Intesa, e sono sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.

2. Nelle strutture di ricovero in cui sono assegnati due o più assistenti religiosi, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.

3. Mediante la convenzione di cui al precedente articolo 4, l'ente gestore e l'ordinario diocesano disciplinano i casi di sostituzione (malattia, ferie, ecc.) degli assistenti religiosi, possibilmente con sostituti che garantiscano la continuità del servizio. I sostituti usufruiranno dello stesso trattamento economico previsto per l'assistente religioso, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Nei casi di urgenza, la medesima convenzione può prevedere la possibilità che la sostituzione venga disposta direttamente dagli assistenti religiosi, con immediata comunicazione all'ente gestore e all'ordinario diocesano.

#### Art. 10) - Strutture e beni in dotazione al servizio di assistenza religiosa

1. Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa l'ente gestore assicura spazi idonei per le funzioni di culto (chiesa o cappella e sacrestia), per l'attività religiosa relativa ai servizi mortuari, ad uso ufficio, per gli assistenti religiosi e i loro collaboratori, con relativi arredi, attrezzature ed accessori. Al servizio di assistenza religiosa è garantito, in orari concordati, l'uso anche non esclusivo di ulteriori spazi aziendali per riunioni.

2. L'ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all'interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa.

3. In caso di temporanea indisponibilità degli spazi di cui ai precedenti commi, l'ente gestore garantirà l'attivazione del servizio di assistenza religiosa con strutture provvisorie, ma comunque adeguate alle necessità del servizio, nel contempo fissando il termine entro il quale il medesimo ente dovrà mettere a disposizione gli spazi previsti dal presente Protocollo.

4. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie (escluse quelle dell'alloggio, se esterno alla struttura), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'ente gestore. Gli assistenti religiosi sono consegnatari responsabili dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

#### Art. 11) - Ambito di applicazione

1. Gli enti gestori sono tenuti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, a disciplinare il servizio di assistenza religiosa in conformità a quanto previsto dal medesimo Protocollo. In caso di ritardo o di inosservanza del presente impegno, la Regione Lombardia si attiverà nei confronti degli enti gestori responsabili nelle forme consentite dalla vigente normativa.

2. La Regione Lombardia considera il servizio di assistenza religiosa presso gli enti gestori, sia pubblici che privati, quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi erogati e si impegna a favorirne la presenza nelle strutture sanitarie e in quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, convenzionate, autorizzate e accreditate.

3. Nei confronti degli enti gestori privati, ai quali la Regione Lombardia non potesse imporre l'accettazione del presente Protocollo, questo costituisce atto di indirizzo e direttiva generale.





Art. 12) - Commissione paritetica e risoluzione delle controversie

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, viene istituita apposita commissione regionale paritetica, costituita da quattro componenti, di cui due in rappresentanza della Regione Lombardia e due in rappresentanza della Regione Ecclesiastica Lombardia.
2. Alla commissione regionale paritetica è affidata la ricerca di una soluzione di reciproco gradimento delle controversie relative alla interpretazione ed alla applicazione del presente Protocollo d'Intesa, anche per i casi di ritardo e/o di inosservanza di quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1. Alla medesima commissione è inoltre affidata la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere fra gli enti gestori e l'ordinario diocesano, anche in relazione alla interpretazione ed alla esecuzione delle convenzioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 13) - Norma finale

1. La Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia si impegnano a verificare periodicamente il contenuto del presente Protocollo d'Intesa, anche allo scopo di eventualmente superare le difficoltà e le incongruenze che dovessero manifestarsi nella prima fase di concreta attuazione, e comunque su richiesta di ciascuna delle Parti.

Milano, .....

Per la Regione Lombardia

Per la Regione Ecclesiastica Lombardia



Att. 3

REGIONE LOMBARDIA  
COMUNE DI MILANO

1392

10 GIU. 2013

1447/06 - All. 135

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO  
CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA ATTUATO MEDIANTE LA PARROCCHIA  
"SANTA MARIA ANNUNCIATA" PRESENTE PRESSO LA FONDAZIONE  
PERIODO 08.07.2013/31.12.2016

IL DIRETTORE GENERALE,

RICHIAMATA la determinazione n. 1520/10, in atti, con la quale è stato, tra l'altro, disposto di disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica -attuato mediante la parrocchia "Santa Maria Annunciata"- attivo presso la Fondazione, precisando la sua organizzazione di risorse umane e strumentali, con la conseguente approvazione della convenzione triennale con l'Ordinario della Diocesi di Milano, avente scadenza il 7 luglio 2013;

ACCERTATO che l'attuale ordinamento giuridico che disciplina la materia è costituito dal Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia che -disciplinante il servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici privati e accreditati- è stato approvato con la D.G.R. n. VII/20593 del 11 febbraio 2005;

CONVENUTO alla luce dell'attuale situazione presente presso la Fondazione e con riferimento alla complessità e dimensioni della stessa:

- a) di mantenere in capo alla Fondazione n. 2 assistenti religiosi con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (Don Pierluigi Fiorenzo Allevi e Don Norberto Gamba), nonché n. 1 assistente religioso con contratto di collaborazione (Don Lodovico Cerri), così come consentito dall'art. 7, comma 5, punto a) del predetto Protocollo d'Intesa, per gli assistenti di età superiore a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia, per il quale verrà predisposto apposito provvedimento;
- b) di confermare l'assistenza religiosa assicurata dalla seguenti religiose:
  - Suor Emanuele Fenile
  - Suor Candida Gallegioni
  - Suor Battistina Locatelli
  - Suor Luigina Belotti (dipendente sino al 30 settembre 2013),demandando a successivo atto la formalizzazione della convenzione con la Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa;
- c) di confermare, altresì, l'assistenza assicurata dalla consacrata Stefania Ganassin, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione di apposita convenzione con l'Istituto delle Ausiliarie Diocesane;

194 - N. di stampa pubblica

13



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE PIZZardi

1392  
DIRETTORE SANITARIO

del 18 GIU. 2013

1447/06 - All. 135

CONSIDERATO che le Parti interessate hanno comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione delle convenzioni in parola alle condizioni proposte in merito dalla Fondazione e ciò sino al 31 dicembre 2016;

EVIDENZIATO, poi, che per quanto attiene alle risorse strumentali da destinare al servizio in beni mobili e immobili, gli stessi risultano individuati nell'allegato sub "A" (beni mobili) e all'art. 7 (beni immobili) della convenzione stessa;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1) di disciplinare, nel quadro di quanto indicato in premessa, il servizio di assistenza religiosa cattolica -attuato mediante la parrocchia "Santa Maria Annunciata"- come attualmente attivo presso la Fondazione, precisando la sua organizzazione di risorse umane e strumentali come segue:

- secondo convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, con:

risorse umane dedicate

- Don Pierluigi Fiorenzo Allevi, assistente religioso, Responsabile della parrocchia ospedaliera, dipendente di questo Ente
- Don Norberto Gamba, assistente religioso, dipendente di questo Ente
- Don Lodovico Cerri, assistente religioso per il quale verrà predisposto apposito provvedimento di contratto di collaborazione, così come indicato in premessa

- secondo convenzione con l'Istituto delle Ausiliarie Diocesane, con:

risorse umane dedicate

- Stefania Ganassin, collaboratore

- secondo convenzione con la Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, con:


risorse umane dedicate:

- Suor Emanuele Fenile, Suor Candida Gallegioni, Suor Battistina Locatelli e Suor Luigina Belotti (dipendente sino al 30 settembre 2013);

2) di approvare -come da testo in atti, sub. all. 127 - la convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, per il periodo 8 luglio 2013-31 dicembre 2016, per un costo complessivo aziendale presunto annuo di € 85.084,47;

IRCCS di natura pubblica

13



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1001 3

1392

18 GIU. 2013

1447/06 - All. 135

- 3) di rinviare a successivi provvedimenti le convenzioni con la Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitano e Vincenza Gerosa e con l'Istituto delle Ausiliarie Diocesane;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa presunta annua di circa € 85.084,47, che trova imputazione a bilancio come segue:

Personale Servizio Assistenza Religiosa	8.7.2013/ 31.12.2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Conto economico
<u>Personale dipendente</u>					C.E. pers.dipend.
Don Pierluigi Fiorenzo Allevi	17.072,68	34.145,36	34.145,36	34.145,36	
Don Norberto Gamba	16.469,56	32.939,11	32.939,11	32.939,11	
<u>Personale con contratto di collaborazione</u>					C.E. 454060
Don Lodovico Cerri	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	P.S. n. 2013000590
TOTALE COSTI	42.542,24	85.084,47	85.084,47	85.084,47	

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi Marzocchi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Osvardo Basiglio

18 GIU. 2013 n. 1392

Procedimento presso l'Unità Organizzativa Sviluppo e Promozione  
Pratica trattata da: G. D'Alessandro

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI  
DI MILANO CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA  
ATTUATO MEDIANTE LA PARROCCHIA "SANTA MARIA ANNUNCIATA"  
PRESENTE PRESSO LA FONDAZIONE STESSA**

**TRA**

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata **Fondazione**, nella persona del Direttore Generale dr. Luigi Macchi, domiciliato per la carica presso detta sede,

**E**

**l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano**, nella persona di Mons. Mario Delpini, nella sua qualità di Vicario generale della Diocesi, per le Sue competenze domiciliato in Milano, Piazza Fontana n. 2

**PREMESSO CHE**

- in data 21 marzo 2005, la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire – in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali – il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'articolo 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- la Fondazione, qualificabile quale ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'articolo 4 dell'Intesa;
- la Fondazione e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa del 21 marzo 2005 e con i documenti di programmazione aziendale approvati, in particolare il bilancio di previsione e il piano assunzioni;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa sopracitato;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

### Art. 2

La Fondazione e l'Ordinario Diocesano -sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'articolo 2, lettera c), del protocollo d'intesa- stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa abbia una dotazione di personale fino a n. 3 assistenti religiosi a contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerato il numero posti letto, la localizzazione dei Presidi e la complessità delle attività della Parrocchia ospedaliera, in coerenza con l'art. 6, comma 2, 3 e 4 e con l'art. 8, comma 1 e 2.

Nel quadro di quanto riportato al paragrafo precedente, si conviene di mantenere in capo alla Fondazione per il servizio di assistenza religiosa n. 2 assistenti religiosi con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché n. 1 assistente religioso con contratto di collaborazione, così come consentito dall'art. 7, comma 5, lettera a), per gli assistenti di età superiore a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Integrano altresì il servizio reso dalla Parrocchia ospedaliera n. 5 Religiose, ed in particolare n. 4 Suore della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, dette "Suore di Maria Bambina", nonché n. 1 Consacrata dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane, per le quali viene stipulata apposita convenzione con gli Enti religiosi di appartenenza.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

Per quanto riguarda tutto il personale collaborante con la Parrocchia ospedaliera e nel quadro della più ampia collaborazione tra l'Ente gestore e gli altri Enti religiosi convenzionati, le Parti stabiliscono, anche in considerazione dell'interesse superiore del servizio reso, che il predetto personale è alle dirette dipendenze funzionali del Responsabile della Parrocchia ospedaliera, mentre la responsabilità gerarchica resta in capo al Superiore competente dell'Ordine religioso di appartenenza.

L'Ordinario Diocesano si impegna a dare formale comunicazione alla Fondazione della nomina del Responsabile della Parrocchia ospedaliera e dei collaboratori stabili.

### Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;

- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

#### **Art. 4**

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, la Fondazione, si avvale delle prestazioni dei seguenti assistenti religiosi<sup>1</sup>:

1. numero 2 assistenti religiosi, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno, con inquadramento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale con riferimento a quello applicato al personale di categoria "D", ex VII livello, escluso il trattamento accessorio e di fine rapporto<sup>2</sup>;
2. numero 1 assistente religioso, con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, nella forma di contratto di collaborazione.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dalla Fondazione, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo ente gestore.

#### **Art. 5**

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa. L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dalla Fondazione, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario Diocesano, in ogni caso secondo le procedure contrattuali, che si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o diverso da quello subordinato.

#### **Art. 6**

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

In forza delle prerogative contrattuali per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, gli assistenti religiosi in servizio saranno sostituiti da altri, designati dall'Ordinario Diocesano, che godranno del trattamento previsto dall'articolo 9, comma 3, del protocollo d'intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

La Fondazione si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario Diocesano il

<sup>1</sup> Le tipologie di rapporto di lavoro previste alle successive lettere a) e b) possono essere fra loro alternative, con rimando a quanto stabilito dall'articolo 7 dell'Intesa.

<sup>2</sup> Cf art. 7, comma 1, dell'Intesa. In caso di pluralità di assistenti religiosi con rapporto di lavoro subordinato occorre ripetere la formula.

programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

#### **Art. 7**

La Fondazione mette a disposizione della Parrocchia ospedaliera gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- chiesa e sacrestia di Santa Maria Annunciata, ubicate in Milano, Via Festa del Perdono n. 9, all'interno dell'Università Statale degli Studi, chiesa e sacrestia in San Giuseppe ai Padiglioni, ubicate in Milano, Via F. Sforza n. 35, chiesa e sacrestia di Santa Maria Addolorata, ubicate in Milano, Via Pace n. 9, chiesa e sacrestia dei SS. Innocenti, ubicate in Milano, Via della Commenda n. 12, nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori di cui all'elenco allegato sub "A";
- locale ad uso ufficio, ubicato in Via F. Sforza n. 35 presso padiglione Litta e locale ad uso archivio ubicato in Via Commenda n. 12 nei pressi della Chiesa SS. Innocenti, con relativi arredi, attrezzature ed accessori;
- locale per la riunione del Consiglio Pastorale e altre manifestazioni promosse dalla Parrocchia ospedaliera da utilizzarsi, previo accordo con la Direzione Sanitaria, ubicato presso il Padiglione Monteggia, I piano, Aula 1 o 2, Via F. Sforza n. 35;
- alloggi ubicati presso la Fondazione.

Si precisa che gli arredi, i suppellettili sacri e tutto ciò che riguarda la celebrazione liturgica delle Chiese sopraindicate sono di proprietà della Parrocchia ospedaliera e che gli arredi degli alloggi sono di proprietà del personale religioso.

In relazione a quanto previsto all'art. 10 comma 4, del Protocollo d'Intesa, sono a carico della Fondazione le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa. Gli assistenti religiosi sono consegnatari responsabili dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio in parola.

#### **Art. 8**

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla Parrocchia ospedaliera.

#### **Art. 9**

La presente convenzione ha validità dall'8 luglio 2013 e sino al 31 dicembre 2016.

E' altresì fatta salva l'eventuale revisione e/o integrazione annuale delle



condizioni contenute nella presente convenzione, previo accordo scritto tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 7 / 08 / 2007  
2007

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico  
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Generale  
(dott. Osvaldo Basilico) (dott. Luigi Macchi)

Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano  
Mons. Mario Delpini  
*Mario Delpini*

ALL. 4



# OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

ENTE OSPEDALIERO AI SENSI DEL D.P.R. n. 452 DELL'11.3.1971

OSPEDALE GENERALE REGIONALE

21 LUG. 1975

Alli n. 1915/75 all. 5  
(da citare nella risposta)

20100 Milano,  
Via Francesco Sforza, 28  
Casella Postale N. 3349  
DO/cpv

All'Ecc.mo Arcivescovo  
Cardinale Giovanni COLOMBO  
Piazza Fontana, 2  
20122 MILANO

e p.c. A Monsignor  
Luigi GAVIRAGHI  
Rettore Vicario  
O.M. "POLICLINICO"

Nel quadro dei rapporti intercorrenti con codesta Curia, per cui all'Arcivescovo è riservata per antica tradizione la giurisdizione parrocchiale dell'Ospedale Maggiore di Milano ed esercitata tramite i Rettori Vicari delle singole sedi ospedaliere, questa Amministrazione si compiace di comunicare che, in conformità a quanto disposto da codesta Curia Arcivescovile con nota 12.5.1975, con deliberazione n. 1355 del 23.6.1975 si è preso atto:

- 1) dell'incarico di Rettore Vicario presso l'Ospedale Maggiore "POLICLINICO" affidato dall'Arcivescovo a Mons. Luigi GAVIRAGHI, già Coadiutore presso il medesimo Ospedale;
- 2) del compito affidato a Mons. Dr. Luigi MICHELINI, Vicario Episcopale per gli Ospedali, di rappresentare l'Arcivescovo di Milano per quanto riguarda la giurisdizione parrocchiale presso gli organi direttivi dell'Ente, di coordinare le iniziative dei Rettori Vicari e degli altri Sacerdoti addetti alle singole sedi e di soprintendere alle attività di culto e di ministero svolte presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata.

Per lo svolgimento dell'attività di coordinamento di cui sopra questa Amministrazione - come richiesto da codesta Curia - mette a disposizione del Vicario Episcopale i locali annesso alla Chiesa di Santa Maria Annunciata.

Con ossequio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



# OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

ENTE OSPEDALIERO AI SENSI DEL D. P. R. n. 492 DELL'11.3.1971.

OSPEDALE GENERALE REGIONALE

Att. 5

20 novembre 1978

20100 Milano,  
Via Francesco Sforza, 28  
Casella Postale N. 3349

Att. n. 126/1978 - all. 6

(da citare nelle risposte)

FC/cd

*locali sopra la Chiesa*

e p.c.

Al Signor  
ARCHIVISTA CONSERVATORE

Al Signor  
INGEGNERE DIRIGENTE  
UFFICIO TECNICO POLICLINICO  
Ing. Sfondrini

Al Signor  
RAGIONIERE CAPO

Al Signor  
ECONOMO  
Ospedale POLICLINICO

Con riferimento al rapporto in atti 25.9.1978, con cui veniva chiesta l'autorizzazione ad occupare i locali liberi sopra la Chiesa, al fine di poter concretamente avviare l'opera di recupero degli arredi sacri delle varie Chiese di campagna, in considerazione del rapporto 27.10.1978 dell'Ingegnere Dirigente che legge per conoscenza, in cui si faceva presente il nulla osta in linea tecnica ad occupare tali locali con il deposito dei suddetti arredi sacri, si comunica il nulla osta di questa Amministrazione a quanto richiesto, con avvertenza che la S.V. dovrà prendere preventive intese con il Signor Ragioniere Capo ed il Signor Economo, che leggono per conoscenza, nonché con il suddetto Ingegnere dirigente per quanto possa essere ancora necessario, per l'effettuazione di quanto occorrente. // X

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

*Z. [firma]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[firma]*

*fp*



FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.S.  
BENI CULTURALI

Ani 104/2015

Milano, 11.05.2015

Alleg. 6

Al Direttore Generale  
egr. dr. Luigi MACCHI

Sede

Oggetto: Nota sui locali superiori alla chiesa dell'Annunciata

Come richiestomi verbalmente in data odierna, mando alcune indicazioni relative all'occupazione degli spazi soprastanti la chiesa:

Estensione totale dei vani pari a circa 234 m<sup>2</sup>, così suddivisi:

1. primo corridoio di accesso: 61 m<sup>2</sup>
2. primo stanzino: 17,5 m<sup>2</sup>
3. locali sopra la chiesa prospicienti il cortile dell'Università: 70,8 m<sup>2</sup>
4. secondo corridoio: 56 m<sup>2</sup>
5. secondo stanzino: 18,8 m<sup>2</sup>

Il piano dei corridoi è sfasato rispetto agli altri locali e collegato ad essi con scalette. Rilevi architettonici e descrizioni di dettaglio si trovano nel volume di M. Carlessi e A. Kluzer, *Il cuore dell'antico Ospedale Maggiore di Milano: I luoghi dell'archivio e la chiesa della B.V. Annunciata*, Cinisello B., Silvana Ed., 2011 (con allegato DVD).

Almeno dagli anni '70 i vani sono in uso al Servizio beni Culturali come luogo di conservazione di numerosi beni: Attualmente vi sono conservati:

N. 247 Opere d'arte (perlopiù ritratti di benefattori aventi numero di inventario superiore ai 600, e pertinenti alla seconda metà del Novecento); nel dettaglio:

- 1° corridoio = n. 49 ritratti a figura intera (n. 2 fuori formato)
- 2° corridoio = n. 41 dipinti (Collezione Rapetti, serie profani), n. 5 sculture
- locali superiori = n. 157 dipinti (la quasi totalità ritratti a figura intera e a mezza figura)
- N. 116 Fotografie di Claudio Gallone "Volti e luoghi della ricerca e della cura", con cornice cm 70x50 cm
- N. 45 arredi in attesa della verifica interesse culturale (tappeti, cornici, suppellettili varie)

Documenti d'archivio

- Archivio Litta: n. 505 bb., 9 registri, per circa 73 metri lineari occupati.
- Archivi delle agenzie: 331 bb., 228 registri, 100 mappe, per circa 55 metri lineari occupati.
- Volumi giuridici e bollettini ufficiali (anni 1765 -1941), per circa 35 metri lineari occupati.




ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20123 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 53304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario




Regione  
Lombardia

*[Handwritten signature]*



VIA FRANCESCO JONAZA 32



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

All. 7

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Reg. OSMAPI

Id: 4841862

Protocollo n. 0007239 U del 27/05/2015

Milano, 27 maggio 2014

inviata con e-mail

prof. Giancarlo Cesana  
Presidente Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico  
[giancarlo.cesana@unimib.it](mailto:giancarlo.cesana@unimib.it)

Don Paolo Fontana  
Responsabile del Servizio  
per la Pastorale della Salute  
[sanita@diocesi.milano.it](mailto:sanita@diocesi.milano.it)

e, p.c.

Don Giuseppe Scalvini  
Rettore vicario  
Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico  
[giuseppe.scalvini67@alice.it](mailto:giuseppe.scalvini67@alice.it)

#### **RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DA DESTINARSI AD ALLOGGIO DEL RETTORE VICARIO.**

A seguito della richiesta di don Paolo Fontana dell'8 maggio 2015, circa la possibilità di tornare a destinare i locali situati sopra la Chiesa dell'Annunciata alla Parrocchia ospedaliera, comunico di aver eseguito un sopralluogo di verifica, insieme al Direttore Sanitario dr.ssa Anna Pavan e al dott. Osvaldo Basilico.

I locali di cui trattasi hanno una superficie complessiva, così come dichiarato dal dott. Paolo Galimberti, Direttore della UOS Beni culturali, pari a 234 m<sup>2</sup> di cui 117 m<sup>2</sup> destinati a corridoi; dei restanti solo 70,8 m<sup>2</sup> potrebbero essere destinati a civile abitazione, in quanto ubicati su un unico piano.

Ad ogni buon conto, e per rendere visibile la tipologia dei locali, la loro condizione e il loro attuale utilizzo, si rimanda al video allegato, che ritengo possa essere di aiuto per ben rappresentare lo stato delle cose.

Dal video si evidenzia che tutti i locali – essendo in uso alla UOS Beni culturali – come da relazione del dott. Galimberti qui unita, sono attualmente adibiti a deposito di:

- n. 247 Opere d'arte
- n. 116 fotografie di Claudio Gallone
- n. 45 arredi in attesa di verifica sull'interesse culturale
- Archivio Litta
- Archivi delle agenzie
- volumi giuridici e bollettini ufficiali
- n. 120 pezzi di preparati a secco del museo anatomo-patologico ostetrico-ginecologico
- n. 8 scheletri completi + n. 230 preparati anatomici ossei a secco.


Sono del parere che detti locali, prima di essere adibiti ad alloggio, posto che tale destinazione sia compatibile con la destinazione d'uso prevista dal PGT del Comune di Milano, debbano essere

1



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304359  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

*Handwritten signature*



ristrutturati, posti in sicurezza, con particolare riferimento alla messa a norma dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento, all'adeguamento alle norme per la fruibilità da parte di persone portatrici di handicap.

Inoltre, ritengo debbano essere apportate le necessarie migliorie igienico-sanitarie, quali rifacimento o ristrutturazione dei servizi igienici, tinteggiature e opere di separazione dai depositi del materiale dei Beni culturali, a meno che siano individuati adeguati e congruenti spazi per ospitare altrove quanto ora ivi depositato (ipotesi al momento non percorribile). Infatti l'accesso all'ampio vano ove sono depositati gli archivi è possibile esclusivamente attraversando i locali, disposti in serie, da ristrutturare per abitazione.

Fermo restando la verifica con il Comune di Milano circa la destinazione d'uso e le opere di ristrutturazione, va tenuto conto che da una prima sommaria valutazione i costi per gli indispensabili adeguamenti, relativi alla sola sicurezza, sono orientativamente preventivabili in € 60.000,00.

Per quanto sopra esposto sono del parere che evadere la richiesta così come formulata, al di là degli oneri che sottrarrebbero risorse all'assistenza sanitaria, non potrebbe soddisfare le esigenze di tipo abitativo avanzate vista la strutturazione e disposizione dei locali.

Al fine, comunque, di evitare spiacevoli incomprensioni, sono sempre del parere che, stante l'esercizio svolto dagli operatori religiosi in una comunità ospedaliera come la nostra - indipendentemente dagli atti storicamente siglati, che comunque vanno riconosciuti e rispettati, e anche superando il fatto che non vi è obbligo da parte degli ospedali a fornire alloggio ai cappellani - sia riconosciuto ai nostri assistenti religiosi un adeguato e idoneo alloggio da individuarsi, preferibilmente, in virtù della funzione svolta, all'interno del perimetro ospedaliero.

A tal proposito, segnalo comunque che Fondazione già assolve a tale impegno; infatti attualmente:

- a don Norberto Gamba - Assistente religioso, è assegnato l'appartamento in via F. Sforza 32 (1° piano), di superficie pari a circa 80 mq, dotato di tre locali più servizi;
- al Rettore vicario è assegnata una stanza con bagno in via F. Sforza 32 (1° piano), adiacente all'appartamento precedente ma con entrata autonoma;
- a mons. Ludovico Cerri - Collaboratore del Servizio religioso, è assegnato un appartamento in via Commenda 12, all'interno della Clinica Mangiagalli, di superficie pari a 80 mq, dotato di tre locali più servizi;
- alle 6 suore è affidato il convito di circa 240 mq nella palazzina dove ha sede la Direzione Sanitaria di Presidio, dotato di circa otto locali più servizi.


Preciso altresì che, proprio in forza dell'importanza attribuita al servizio religioso, tutto il personale operante in Fondazione ha un regolare rapporto di lavoro o contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ringrazio per l'attenzione e la sollecitazione e rinvia al Consiglio Di Amministrazione l'adozione di indirizzi alla Direzione strategica al fine di trovare le soluzioni più adeguate.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Luigi Macchi

2



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

ALL. 8

**Paola Navotti**

**Da:** Giancarlo Cesana [giancarlo.cesana@unimib.it]  
**Inviato:** venerdì 29 maggio 2015 11.16  
**A:** Paola Navotti  
**Oggetto:** Fwd: da Direttore Generale: Richiesta utilizzo locali da destinarsi ad alloggio del Rettore vicario

Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** Servizio Pastorale per la Salute <Sanita@diocesi.milano.it>  
**Oggetto:** R: da Direttore Generale: Richiesta utilizzo locali da destinarsi ad alloggio del Rettore vicario  
**Data:** 29 maggio 2015 09:27:16 CEST  
**A:** 'Direzione Generale - Adriana Guzzi' <adriana.guzzi@policlinico.mi.it>  
**Cc:** "giancarlo.cesana@unimib.it"  
 <giancarlo.cesana@unimib.it>, "giuseppe.scalvini67@alice.it"  
 <giuseppe.scalvini67@alice.it>

Gent.mo Dott. Macchi,  
 La ringrazio per la lettera di risposta alla mia dell'8 maggio 2015, e resto in attesa della decisione che il Consiglio di Amministrazione vorrà prendere in merito alla questione in oggetto.  
 Con viva stima

**don Paolo Fontana**

ARCIDIOCESI DI MILANO  
 Servizio per la Pastorale della Salute  
 Curia Arcivescovile  
 p.za Fontana, 2  
 20122 MILANO  
 Tel. 02 8556 371

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Reg: OSMAMI

Id: 4850786

Protocollo n. 0007573 E del 08/06/2015

**Da:** Direzione Generale - Adriana Guzzi [mailto:adriana.guzzi@policlinico.mi.it]  
**Inviato:** mercoledì 27 maggio 2015 17:37  
**A:** giancarlo.cesana@unimib.it; Servizio Pastorale per la Salute  
**Cc:** giuseppe.scalvini67@alice.it; 'Dr.ssa Anna PAVAN'; francesca.fancelli@policlinico.mi.it; 'Osvaldo Basilico'; Paola.navotti@policlinico.mi.it; 'Archivio Policlinico Milano'  
**Oggetto:** da Direttore Generale: Richiesta utilizzo locali da destinarsi ad alloggio del Rettore vicario

Per conto del Direttore Generale trasmetto la nota 27 maggio 2015 relativa all'oggetto. I video, cui nella lettera si rimanda, sono stati inviati solo ai destinatari della lettera con separata e-mail, utilizzando WeTransfer (a causa dell'elevato peso dei file).  
 Cordiali saluti.  
 Adriana Guzzi

29/05/2015

*Handwritten signature*